



**Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e
della Prevenzione di
Cagliari Oristano**



ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 92005590929

**Deliberazione n. 11/2022
del Consiglio direttivo dell'Ordine dei TSRM e PSTP di Cagliari - Oristano**

Oggetto:

Sospensione temporanea del professionista sanitario M.M.G.

Il giorno 03 gennaio 2021 presso la sede legale dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Cagliari - Oristano

**Il Consiglio direttivo
verbale n. 11 (03/01/2022)**

Componenti	Assenti	Presenti
Porru Maria		X
Attanasio Antonio		X
Bonzanini Marina		X
Orgiana Carlo		X
Murru Sergio		X
Serra Simona		X
Deiana Francesco	X	
Ligas Domenico	X	

Constatata la presenza del numero legale

Adotta il seguente provvedimento con voti

Componenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
Porru Maria	X		
Attanasio Antonio	X		
Bonzanini Marina	X		
Orgiana Carlo	X		
Murru Sergio	X		
Serra Simona	X		

Favorevoli: 06 (sei)
Contrari: 00 (zero)
Astenuti: 00 (zero)



**Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e
della Prevenzione di
Cagliari Oristano**



ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 92005590929

Il Consiglio direttivo

costituito secondo quanto disposto dalla delibera n. 31 del 07/12/2018, nel rispetto delle attribuzioni di cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 2018 n. 3 / capo I e capo II del DLgsCPS n. 233/46 così come modificati dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018 n. 3, **convocato** con nota prot. 01/2022

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che ha modificato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, riportante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*" (di seguito, per brevità, "d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.");

VERIFICATO che la Dott.ssa M.M.G. non ha adempiuto all'obbligo vaccinale di cui al comma 1 del suddetto articolo 4, d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.;

VISTA la PEC del 22/12/2021 con la quale l'Ordine ha invitato M.M.G. a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della medesima, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1, nonché, in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'invito a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

PRESO ATTO della decorrenza dei termini di cinque giorni ovvero, ove applicabile, di tre giorni, di cui al comma 3, dell'articolo 4, d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., senza che il sanitario abbia trasmesso la documentazione comprovante quanto sopra, inadempimento che determina ex lege l'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e la conseguente sospensione immediata dall'esercizio delle professioni sanitarie.

DELIBERA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.:

- di dichiarare accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale, ove applicabile con riguardo alla dose di richiamo;
- di inviare il presente atto di accertamento alla Federazione nazionale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro;
- di annotare immediatamente la sospensione dell'interessato dall'esercizio delle professioni sanitarie nell'albo e/o elenco speciale ad esaurimento al quale/ai quali l'interessato è iscritto, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione;

Il presente atto di accertamento ha natura dichiarativa, non disciplinare, e determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie.

Ai sensi 4, comma 5, d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. la presente sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.



**Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e
della Prevenzione di
Cagliari Oristano**



ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 92005590929

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il datore di lavoro è tenuto alla verifica dell'ottemperanza della presente sospensione e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6, d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.

La presente deliberazione può essere impugnata davanti al TAR territorialmente competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Marina Bonzanini

Il Presidente
Maria Porru